

**Prospetto: Sostegno ai giornalisti a causa delle conseguenze economiche in seguito alle misure adottate dalle autorità contro l'epidemia SARS-CoV-2
Stato: 21 gennaio 2020**

Questo documento è costantemente aggiornato con le informazioni più recenti ed è disponibile online all'indirizzo www.impresum.ch

Informazione importante: in caso di dubbio rivolgetevi al servizio giuridico di impresum.

Assicurazione per perdita di guadagno, disoccupazione parziale, Suisseculture Sociale, Fondazione di aiuto: come orientarsi?

Il 20 marzo del 2020 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus. Lo stesso giorno la Confederazione ha emesso un'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus.

L'obiettivo di tali ordinanze è quello di mitigare le ripercussioni del Covid-19 sulla situazione economica dei lavoratori – salariati o indipendenti – e di garantire una liquidità sufficiente alle imprese.

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di eliminare gradualmente le misure adottate nell'ambito dei provvedimenti d'urgenza.

Il 25 settembre 2020, il Parlamento federale ha approvato la legge federale sulle basi giuridiche delle ordinanze del Consiglio federale per il superamento dell'epidemia di Covid-19 (legge Covid-19).

Questa legge ha fornito la base giuridica di riferimento per le misure di sostegno.

In quanto giornalisti tali misure vi riguardano, ma in quali casi avete la possibilità di ricorrere a uno di questi sistemi?

Indice:

1. Assicurazione federale contro la perdita di guadagno (IPG).....	2
A. Genitori con figli a carico di età inferiore ai 12 anni	2
B. Persone in quarantena	3
C. Persone vulnerabili	3
D. Lavoratori autonomi.....	3
E. La situazione dei giornalisti indipendenti.....	4
F. Modifica della base di calcolo delle indennità a favore dei lavoratori indipendenti	5
G. Aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale	6
H. Dirigenti salariati dalla propria azienda.....	6

2. Indennità per orario di lavoro ridotto (ILR), noto come disoccupazione parziale	6
A. Base giuridica.....	6
B. Ammissibilità	7
C. La situazione dei lavoratori indipendenti regolari.....	7
D. Procedura nell’ambito del Covid-19.....	8
E. Importo.....	8
3. Aiuto d’emergenza di Suisseculture Sociale.....	8
4. Fondazione di aiuto d’impresum e fondi di sezione	9

1. Assicurazione federale contro la perdita di guadagno (IPG)

Inizialmente basate su un’ordinanza emessa nell’ambito dei provvedimenti d’urgenza, l’indennità perdita di guadagno, che consente di mitigare le difficoltà causate dal Covid-19, concedendo un’indennità, perdura come parte della legge Covid-19. La prima ordinanza è entrata in vigore il 20 marzo con effetto retroattivo al 17 marzo: significa che era possibile richiedere le prestazioni a partire dal 17 marzo. Avete diritto all’80% del vostro reddito medio. La compilazione del modulo doveva avvenire sul sito web della cassa di compensazione a cui versate i contributi.

L’ordinanza di attuazione della nuova legge Covid-19 sarà emanata a novembre per entrare in vigore nel gennaio 2021.

A. Genitori con figli a carico di età inferiore ai 12 anni

Se siete stati costretti a interrompere la vostra attività perché le scuole e i servizi di custodia extra-familiari sono chiusi, avete il diritto di ricevere quest’indennità. Nonostante l’Ordinanza preveda che l’indennità non sia dovuta durante le vacanze scolastiche, se non disponete di una soluzione per la custodia dei bambini e non avete pianificato una vacanza, l’indennità dovrà essere versata. L’Ordinanza prevede però che, in caso di telelavoro a domicilio, non si possa far valere il diritto all’indennità. Una clausola non ammissibile, poiché il telelavoro non consente di prestare le cure adeguate ai propri figli, ciò che costituisce un obbligo di legge. Il datore di lavoro, perciò, non può imporvi il telelavoro se avete dei figli di età inferiore ai 12 anni. I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

- Dovete essere lavoratori salariati o indipendenti e versare i contributi AVS.
- Quest’indennità dev’essere richiesta alla cassa di compensazione a cui è affiliato il vostro datore di lavoro.
- L’indennità vi sarà corrisposta finché resteranno in vigore le misure per combattere il coronavirus.
- Solo uno dei genitori può ricevere l’indennità.

L'IPG per i genitori terminerà in caso di revoca delle misure per combattere il coronavirus.

In seguito alla riapertura delle scuole il 20 maggio, il pagamento dell'indennità è cessato in linea di principio il 5. Ciononostante, si continua ad averne diritto nei seguenti casi:

- chiusura temporanea di una scuola o di una struttura di accoglienza extrascolastica per ordine delle autorità
- quarantena, stabilita da parte di un medico o di un'autorità, della persona destinata alla custodia del bambino
- quarantena, stabilita da parte di un medico o di un'autorità, del bambino stesso

B. Persone in quarantena

Avete il diritto all'IPG anche se siete in quarantena.

- Se siete lavoratori salariati o indipendenti e versate i contributi AVS
- Potrete ricevere un massimo di 10 indennità giornaliere
- Dovete chiedere le indennità alla Cassa di compensazione alla quale versate i contributi.

La quarantena volontaria in seguito a un messaggio dell'app SwissCovid non offre il diritto all'indennità. Analogamente, chi rientra da un paese o regione a rischio a partire dal 6 luglio, e deve essere messo in quarantena, non può richiedere l'indennità (a meno che il paese/regione in questione non fosse ancora presente in questa lista al momento della partenza).

C. Persone vulnerabili

In seguito all'introduzione del telelavoro obbligatorio dal 18 gennaio 2021, il Consiglio federale ha esteso il campo di applicazione dell'indennità di perdita di guadagno alle persone vulnerabili.

Si tratta di persone che non hanno ricevuto il vaccino e che soffrono di alcune condizioni preesistenti, così come le donne in stato di gravidanza.

Se queste persone non possono lavorare a casa per vari motivi, hanno anche diritto all'indennità di perdita di guadagno.

D. Lavoratori autonomi

L'Ordinanza prevede che anche i lavoratori autonomi (ditta individuale), che subiscano una perdita di guadagno a seguito delle misure prese dalle autorità federali o cantonali, abbiano diritto all'indennità.

I lavoratori autonomi le cui attività devono essere chiuse per ordine delle autorità hanno diritto alla IPG per tutta la durata della chiusura.

Coloro i cui ingaggi siano stati annullati, o che abbiano dovuto annullare le proprie manifestazioni, hanno diritto all'indennità per tutti i giorni in cui l'evento avrebbe dovuto avere luogo, tempi di preparazione compresi.

La Cassa di compensazione che ha versato le indennità riprenderà i versamenti, nel caso siano stati interrotti. Non è necessario inoltrare una nuova domanda. Tuttavia, per le persone che si trovano in una delle situazioni di cui sopra a partire dal 17 settembre, è necessario presentare una nuova domanda alla propria Cassa di compensazione.

E. La situazione dei giornalisti indipendenti

In occasione della conferenza stampa odierna, il Consiglio federale ha deciso di estendere l'indennità di perdita di guadagno introdotta il 20 marzo ai lavoratori indipendenti interessati indirettamente dalle misure di lotta contro il Covid-19.

Per poterne beneficiare, il reddito annuo deve essere compreso tra CHF 10'000 e CHF 90'000.-. Come per gli altri lavoratori autonomi, l'importo massimo dell'indennità è fissato a CHF 5880.-.

L'ordinanza si applica ai "veri" lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 12 della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali. Di conseguenza, questa indennità è sussidiaria rispetto all'indennità ILR che è oggetto di un'altra ordinanza. Ciò significa che i giornalisti freelance regolari dovranno innanzitutto rivendicare il diritto al proprio stipendio presso il loro datore di lavoro, il quale potrà richiedere l'indennità per orario di lavoro ridotto (cfr. punto 2 C).

La Cassa di compensazione che ha versato le indennità riprenderà i versamenti, non è necessario inoltrare una nuova domanda.

Sotto il regime dei provvedimenti d'urgenza, il diritto all'indennità si prolunga al 16 settembre 2020, senza possibilità di proroga.

Tuttavia, nell'ambito della revisione della legge Covid, il 24 settembre l'Assemblea federale ha votato, con effetto retroattivo al 17 settembre, per estendere l'indennità alle persone indirettamente interessate (compresi i giornalisti freelance).

È quindi possibile richiedere un'indennità dal 4 novembre al 30 giugno 2021, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- aver conseguito un reddito soggetto ai contributi AVS di almeno CHF 10'000.- nel 2019
- aver perso almeno il 55% degli introiti rispetto a quelli medi del periodo 2015-2019, fino al 18 dicembre 2020
- dal 19 dicembre 2020, si applica la soglia del 40%

F. Modifica della base di calcolo delle indennità a favore dei lavoratori indipendenti

1. Reddito preso in considerazione

In seguito all'interpretazione, da taluni valutata illegale, dell'Ordinanza da parte dell'UFAS, le casse di compensazione hanno negato ai lavoratori indipendenti il diritto alle indennità IPG, oppure hanno concesso delle indennità irrisorie.

La circolare modificata ([318.713 f CCPG](#)) del 13 maggio 2020 recita ora:

*106505/20 In linea di principio, la base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito percepito nel 2019. A tale scopo, è determinante il reddito del conteggio dei contributi del 2019 (acconti dei contributi). Se tuttavia, al momento della determinazione dell'indennità, **la tassazione fiscale definitiva per il 2019 dovesse già essere disponibile, quest'ultima dovrà fungere da base di calcolo.***

*1065.105/20 Nel caso in cui l'indennità sia stata fissata sulla base del reddito utilizzato per gli acconti dei contributi 2019 e non fosse ancora stata adeguata secondo la decisione di tassazione definitiva, **su richiesta del beneficiario si dovrà tenere conto del reddito figurante sull'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali.** Se al momento della domanda la tassazione fiscale definitiva per il 2019 fosse già disponibile, sarà quest'ultima a dover essere presa in considerazione.*

Questo significa che le casse AVS non potranno più basarsi esclusivamente sugli acconti notificati, bensì sul reddito effettivo dichiarato nel 2019. Nel caso in cui l'ultima tassazione non fosse disponibile e l'indennità fosse stata calcolata sulla base di acconti non adeguati, le casse AVS dovranno basarsi sulla decisione di contribuzione del 2018.

Si tratta di un metodo di calcolo più conforme allo spirito dell'Ordinanza, che dovrebbe consentire a un maggior numero di lavoratori indipendenti – compresi giornalisti e fotografi – di ricevere delle indennità corrette.

2. Procedura da seguire

- Alla luce delle nuove disposizioni della circolare, potete chiedere alla vostra cassa AVS di riesaminare la decisione presa, anche se il termine di 30 giorni per presentare un'obiezione, indicato nella decisione, è già scaduto (articolo 53 LPG).
- Se avete presentato un'obiezione e non avete ancora ricevuto risposta, potete anche scrivere una lettera alla cassa di compensazione, chiedendo di riconsiderare la decisione sulla base delle nuove disposizioni della circolare.
- A nostro avviso non è necessario presentare formale ricorso, poiché si ipotizza che siate ancora in tempo. Basta presentare una semplice richiesta di riesame.
- In caso di difficoltà, non esitate a contattare il servizio giuridico di **impressum**.

G. Aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale

I lavoratori autonomi che hanno richiesto un'assicurazione contro la perdita di guadagno possono anche contattare Suisseculture Sociale tramite il portale di aiuto <https://nothilfe.suisseculturesociale.ch/it/>

Per maggiori informazioni consultare il punto 3 del presente documento.

H. Dirigenti salariati dalla propria azienda

Dal 1° giugno 2020, i manager dipendenti della propria azienda che lavorano nel settore degli eventi e i loro coniugi hanno diritto all'IPG. Fino a questa data, queste persone erano eleggibili per l'ILR.

Come per i lavoratori autonomi indirettamente interessati, il reddito deve essere compreso tra CHF 10'000 e CHF 90'000.-.

La richiesta deve essere presentata alla cassa di compensazione che raccoglie i vostri contributi.

Il diritto all'indennità scade il 16 settembre 2020, senza possibilità di proroga.

Secondo le comunicazioni del Consiglio federale del 28 ottobre 2020, le persone che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro hanno nuovamente diritto alle indennità di perdita di guadagno. Il Consiglio federale dovrà definire le disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza d'esecuzione della legge Covid-19.

Fino al 18 dicembre 2020 era quindi possibile richiedere l'indennità dal 4 novembre al 30 giugno 2021 se venivano soddisfatte le seguenti condizioni :

- aver conseguito un reddito soggetto a contributi AVS di almeno CHF 10'000.- nel 2019
- aver perso almeno il 55% degli introiti rispetto alla media del periodo 2015-2019.

- Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha allentato le condizioni per ottenere l'indennità di perdita di guadagno: d'ora in poi la riduzione del fatturato necessaria per beneficiarne è ridotta dal 55% al 40%. Questo era un cambiamento che auspicavamo, ma non ha effetto retroattivo.

2. Indennità per orario di lavoro ridotto (ILR), noto come disoccupazione parziale

A causa dell'epidemia di Covid-19, diversi media – stampa scritta e radio – hanno deciso di ricorrere all'orario di lavoro ridotto. Di che si tratta?

A. Base giuridica

Le indennità per la riduzione dell'orario di lavoro (ILR), chiamata anche disoccupazione tecnica (o parziale), è disciplinata dagli articoli 31-43 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) e dagli articoli 46-64 dell'Ordinanza contro la disoccupazione (OADI). Il campo dei suoi beneficiari è stato ampliato dall'Ordinanza sulle misure nel settore

dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al Coronavirus e dall'Ordinanza sulle misure complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus dell'8 aprile 2020.

Secondo le comunicazioni del Consiglio federale del 28 ottobre 2020, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto all'ILR nell'ambito della modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione Covid-19. Tale diritto è retroattivo al 1° settembre 2020.

In seguito alla conferenza stampa del Consiglio federale del 20 gennaio 2021, è stato annunciato che le persone con un contratto a tempo determinato e gli apprendisti (che soddisfano determinate condizioni) avranno di nuovo diritto alla ILR da gennaio a giugno 2021.

Se avete lavorato a tempo pieno, con un contratto a tempo determinato o indeterminato, e il vostro reddito mensile lordo era compreso tra CHF 3'470.- e CHF 4'340.-, in caso di perdita totale del lavoro avete diritto a un'indennità ILR di CHF 3'470.-. Questa compensazione è valida dal 1 dicembre 2020 al 31 marzo 2021.

B. Ammissibilità

Un'azienda che soddisfa determinate condizioni è autorizzata a ricorrere all'ILR qualora non sia più in grado di fornire lavoro ai propri dipendenti. **L'obiettivo è quello di garantire il versamento dei salari, cercando di evitare che i datori di lavoro debbano ricorrere al licenziamento.**

Per avere diritto all'ILR, il dipendente deve versare i contributi AVS e non aver raggiunto l'età minima di pensionamento. Con il progressivo abbandono delle misure adottate in base alle norme di diritto di necessità, la cerchia dei beneficiari si è notevolmente ridotta.

I collaboratori esterni regolari, equiparati ai salariati ai sensi della CCL, rientrano nel campo di applicazione dell'ILR. I giornalisti titolari di partecipazioni a una persona giuridica (SA o Sagl), che al tempo stesso sono salariati, possono beneficiare delle indennità della disoccupazione parziale fino al 31 maggio 2020. Un giornalista che è socio unico e salariato di una società a responsabilità limitata, ad esempio, ha diritto all'indennità. Anche i giornalisti con contratto a tempo determinato e le persone impiegate presso un'agenzia di lavoro temporaneo hanno diritto a ricevere un'indennità fino al 31 Agosto 2020.

C. La situazione dei lavoratori indipendenti regolari

In seguito alla comunicazione del Consiglio federale dell'8 aprile, anche i giornalisti che collaborano regolarmente da almeno 6 mesi con un medium di comunicazione potevano, fino al 31 Agosto 2020, beneficiare ugualmente dell'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro (ROL), **indipendentemente** dalle possibili fluttuazioni della durata di lavoro. La possibilità di avvalersi di questo beneficio prosegue per i lavoratori indipendenti regolari **con un tasso di fluttuazione inferiore al 20%**.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.

D. Procedura nell'ambito del Covid-19

Di solito, la richiesta dell'ILR prevede una rigorosa procedura amministrativa. In considerazione della situazione generata dal Covid-19, la SECO ha deciso di semplificare tale procedura, limitando il numero di domande a cui le imprese sono tenute a rispondere e senza più l'obbligo di fornire il modulo di approvazione dell'ILR.

La procedura semplificata è valida fino al dicembre 2021.

Per contro, i dipendenti sono tenuti a dare il proprio consenso e i datori di lavoro devono dichiarare per iscritto di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti. Ricordiamo ai datori di lavoro, che il contesto sanitario non li esonera dall'obbligo di consultazione derivante dalle CCL della Svizzera romanda.

Per poter usufruire della procedura semplificata, il datore di lavoro deve dimostrare che la perdita di lavoro nel settore mediatico è dovuta alla comparsa del coronavirus.

E. Importo

Una volta che l'autorità cantonale competente – in genere il servizio pubblico di collocamento – ha dato il suo preavviso favorevole, il datore di lavoro può chiedere alla cassa di disoccupazione le indennità per i lavoratori che hanno subito una perdita di lavoro. La cassa di disoccupazione pagherà l'80% della perdita di guadagno considerata, spetta tuttavia all'azienda anticipare le prestazioni. Va osservato che l'indennità, così come il salario, è soggetta al versamento dei contributi di previdenza, al fine di garantire la continuità della copertura dei dipendenti. A partire dal 1° luglio 2020 è reintrodotta il periodo di preavviso di 10 giorni. In alcuni casi, l'obbligo al periodo di preavviso decade. Il periodo di attesa di un giorno, che era a carico del datore di lavoro, è abolito fino al 31 marzo 2021, con effetto retroattivo al 1° settembre.

Il Centro d'informazione AVS/AI ha allestito un calcolatore online per determinare il vostro diritto all'indennità per lavoro ridotto. È disponibile in 3 lingue. Vi preghiamo comunque di notare che si tratta solo di una stima.

<https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new> (consultato il 21 gennaio 2021).

Promemoria

A differenza della disoccupazione parziale, per la quale non avete alcun passo da intraprendere (è infatti il vostro datore di lavoro che si rivolge al servizio pubblico di collocamento cantonale), per ottenere le indennità dell'assicurazione per perdita di guadagno dovete rivolgervi alla Cassa di compensazione, a cui versate i contributi.

3. Aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale

Nell'ambito delle misure adottate, volte a mitigare le conseguenze economiche e sociali causate dal Covid 19, la Confederazione ha delegato all'Associazione Suisseculture Sociale la competenza di erogare gli aiuti di emergenza agli attori culturali. Possono beneficiare di tali aiuti le persone che si trovano in difficoltà

finanziarie e hanno presentato in precedenza una richiesta di indennità all'Assicurazione contro la perdita di guadagno (cfr. punto 1).

Nel caso in cui abbiate ricevuto un'indennità per perdita di guadagno (IPG) prima di presentare la vostra richiesta a Suisseculture Sociale, dovrete indicarlo nell'apposita sezione del modulo. Se invece doveste ricevere un'indennità IPG dopo aver presentato la richiesta presso Suisseculture Sociale, siete tenuti a notificarlo all'associazione.

L'aiuto d'emergenza che vi accorderebbe Suisseculture Sociale, infatti, non è cumulabile con l'indennità IPG; tale importo, perciò, sarà dedotto dall'indennità.

Nell'ipotesi che non abbiate formalmente il diritto all'indennità IPG, e a maggior ragione se la vostra richiesta IPG dovesse essere respinta, potete sempre inoltrare la vostra richiesta a Suisseculture Sociale.

Il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha prorogato l'Ordinanza sulla cultura fino al 20 settembre.

Con l'entrata in vigore della legge Covid-19, il mandato di aiuto d'emergenza della Suisseculture sociale è stato prorogato fino alla fine del 2021. La relativa ordinanza è in vigore dal 15 ottobre 2020.

Per maggiori informazioni consultate il [sito dedicato all'aiuto d'emergenza](#) di Suisseculture Sociale.

4. Fondazione di aiuto d'impressum e fondi di sezione

Se gli aiuti finanziari precedenti non dovessero arrivare con la necessaria rapidità, i membri attivi di Impressum hanno il diritto di rivolgersi alla Fondazione di aiuto o ai fondi di aiuto delle sezioni. È necessario indirizzare al Segretariato centrale le richieste destinate alla Fondazione di aiuto. Per i fondi di aiuto delle sezioni, siete pregati di contattare direttamente la vostra sezione. Vi preghiamo tuttavia di osservare che la Fondazione di aiuto, che sostiene le persone in difficoltà finanziarie, interviene secondo i propri criteri e le proprie condizioni. Indichiamo di seguito un elenco dei fondi di sezione; se doveste appartenere a una sezione il cui fondo non è elencato, vi preghiamo di contattare il segretariato centrale.

Fondazione di aiuto d'impressum per tutta la Svizzera:

compresi gli organi delle sezioni che hanno integrato i propri fondi nella Fondazione d'impressum:

Fondazione di aiuto, c/o **impressum**
info@impressum.ch

Sezioni Svizzera romanda

Friburgo
Guillaume Chillier

guillaume.chillier@gmail.com

Ginevra / Vaud

Mariette Müller : mariette.muller@sunrise.ch

Ellen Weigand : ellenw@bluewin.ch

Sezioni Svizzera tedesca

Zurigo

Jacqueline Aubry, Voltastrasse 81, 8044 Zurigo, jacqueline.aubry@hispeed.ch

Basilea

Stéphanie Erni, Liestalerstr. 6, 4413 Büren, pressevereinbsbl@eblcom.ch